COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE,** addì **UNO,** del mese di **MARZO**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	**COSTANZO ANTONIO**	No - Giust.
SPATRISANO ANTONIO	Sì	**MELINO FIORENZO**	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	**VETTORELLO ALESSANDRO**	Sì
FIUME TERESA	Sì	**LOMAZZO ANTONIO**	Sì
ROLLE' MICHELE	Sì		
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
BONGIOVANNI DOMENICO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assume la Presidenza SPATRISANO ANTONIO**,** nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTIA Salvatore

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza , dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

N. 10/CC del 01/03/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 4 del 31/01/2019 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **"DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2019"**

Udita la relazione dell'Assessore Lamberto che legge la parte dispositiva della proposta in oggetto.

Esaurita la discussione si passa alle dichiarazioni di voto;

Il Consigliere Bongiovanni, anticipando il voto favorevole, afferma con soddisfazione che al termine di mandato si può certificare che in cinque anni questa Amministrazione non ha mai aumentato i tributi. Esprime invece preoccupazioni per quanto letto in questi giorni su possibili patrimoniali che potrebbero essere introdotte a livello nazionale.

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Melino Fiorenzo, Vettorello Alessandro, Lomazzo Antonio)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 4 del 31/01/2019 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **"DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2019"**

Successivamente,con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Melino Fiorenzo, Vettorello Alessandro, Lomazzo Antonio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 4

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 31/01/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2019

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrente dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento coperti con il tributo TASI:

descrizione del servizio	**Importo**
Pubblica sicurezza e vigilanza	50.000,00
Servizio manutenzione strade, Illuminazione pubblica e verde pubblico	100.000,00
Cultura e biblioteca	50.000,00
Servizi socio assistenziali	300.000,00

Considerato che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (art.1, comma 675, legge 147/2013). L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013)

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Per i beni merce e cioè per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all'art. 1 comma 14 lettera c) prevede la tassazione ridotta all'1 per mille;

Vista la legge di Stabilità 2016 - Legge 28.12.2015 n. 208, che all'art. 1 comma 14 prevede l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (cat. A/1 – A/8 e A/9)

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2019 le aliquote del tributo, previste per gli anni precedenti, come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologia di immobile	**aliquota**
abitazione principale ed assimilate, (utilizzando come definizione di abitazione principale il Regolamento IMU) Categorie di lusso A/1 – A/8 e A/9 **e relative pertinenze asservite all'uso di un fabbricato di lusso** (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1,6 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce	1,0 per mille

- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, semprechè l'immobile locato non sia adibito ad abitazione principale.

Considerato che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che, la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 28.02.2019;

Per quanto su indicato

S I P R O P O N E

1) di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;

2) Di determinare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno precedenti, come sotto indicato:

Tipologia di immobile	**aliquota**
abitazione principale ed assimilate, (utilizzando come definizione di abitazione principale il Regolamento IMU) Categorie di lusso A/1 – A/8 e A/9 **e relative pertinenze asservite all'uso di un fabbricato di lusso** (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1,6 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce	1,0 per mille

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4) Di dare atto che la legge di Stabilità 2016 - Legge 28.12.2015 n. 208, all'art. 1 comma 14 prevede l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (cat. A/1 – A/8 e A/9)

5) Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, semprechè l'immobile locato non sia adibito ad abitazione principale.

6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/ 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

7) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO	Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line